



# REGOLAMENTO

## PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

### Indice:

Articolo	Titolo	Pagina
1	Oggetto	2
2	Finalità	2
3	Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari	2
4	Definizioni	3
5	Il contratto di sponsorizzazione	3
6	Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor	4
7	Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione	5
8	Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche	6
9	Organizzazione di eventi formativi	6
10	Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione	7
11	Commissione di garanzia	7
12	Recesso	8
13	Utilizzo dei proventi e aspetti fiscali	8
14	Inadempienze	8
15	Tutela dei marchi	9
16	Riserva organizzativa	9
17	Trattamento dei dati personali	9
18	Mecenatismo (erogazioni liberali) e patrocinio	9
19	Norme transitorie	10
20	Decorrenza	10

## REGOLAMENTO

### PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

#### ART. 1 OGGETTO

**1.1.-** Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, di progetti ed iniziative promosse dall'A.S.S.n.1-“Triestina”, in applicazione dei principi previsti dall'art. 43 della Legge 449/97 ed in osservanza dell'art. 26 del D.Lgs. n.163/2006, e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti, dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

#### Art. 2 FINALITA'

**2.1.-** L'attività di sponsorizzazione è diretta a reperire risorse economiche e patrimoniali che saranno principalmente convogliate ed utilizzate per il miglioramento degli *standard* di qualità dei servizi erogati all'utenza, per campagne di comunicazione istituzionale e di informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, per attività connesse con la *customer satisfaction* nonché per ridurre le spese rispetto agli stanziamenti disposti nel bilancio previsionale.

**2.2.-** Le attività di sponsorizzazione devono favorire:

- lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione aziendale;
- la realizzazione di economie;
- il miglioramento della qualità dei servizi prestati all'utenza;
- la cura di interessi pubblici.

#### Art. 3 CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

**3.1.-** I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni per realizzare o acquisire progetti, interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, ancorché non inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente. Quando la sponsorizzazione riguarda interventi, servizi, prestazioni, beni o attività contemplate nei programmi di spesa ordinari, il risultato della medesima si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio, totale o parziale, in ragione della totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato grazie all'apporto dello *sponsor*.

## ART. 4 DEFINIZIONI

4.1.- Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per “**contratto di sponsorizzazione**” un contratto mediante il quale l’Azienda per i Servizi Sanitari n.1-“Triestina” (*sponsee*), di seguito denominata A.S.S.n.1-“Triestina” o semplicemente Azienda, offre ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga ad erogare un corrispettivo prefissato in lavori, opere pubbliche, beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di promuovere, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari nell’ambito delle strutture aziendali, il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
- per “**sponsorizzazione**” ogni contributo in lavori, beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente all’Azienda da terzi nell’ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione”;
- per “**sponsee**” l’Azienda titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di contratti di sponsorizzazione;
- per “**sponsor**” il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda;
- per “**spazio pubblicitario**” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Azienda per la pubblicità dello *sponsor*;
- per “**manifestazione di interesse**” la comunicazione all’Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- per atto di “**mecenatismo**” l’erogazione di sovvenzioni a titolo di liberalità, senza la previsione a carico del beneficiario dell’obbligo di tenere determinati comportamenti destinati a favorire la diffusione dei segni distintivi del finanziatore che, di regola, si riserva unicamente la facoltà di pubblicizzare il proprio contributo. Il mecenatismo è inquadrabile nella categoria dei contratti a titolo gratuito;
- per atto di “**patrocinio**” il sostegno economico diretto (finanziario) o indiretto (ad es. riduzione del canone di concessione di un’area/immobile, utilizzo gratuito di beni dell’amministrazione) da parte del soggetto, pubblico o privato, non imprenditore commerciale (patrocinante) che, nell’ambito istituzionale od operativo proprio, intende sostenere l’attività condotta dal soggetto realizzatore, privato o pubblico, conferendo in tal modo una sorta di investitura d’interesse pubblico all’iniziativa proposta. Il contratto non implica prestazioni corrispettive e si atteggia come donazione modale.

## ART. 5 IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

5.1.- La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, atipico, oneroso ed a prestazioni corrispettive, disciplinato dalle norme generali sui contratti.

5.2.- Ogni contratto deve contenere:

- ♦ la qualificazione delle parti contraenti;
- ♦ l’oggetto della sponsorizzazione;
- ♦ il diritto dello *sponsor* all’utilizzazione di uno spazio pubblicitario;

- ♦ la durata del contratto;
- ♦ il corrispettivo della sponsorizzazione;
- ♦ le modalità di controllo da parte dell’Azienda;
- ♦ gli obblighi, le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello *sponsor*;
- ♦ le clausole di tutela rispetto eventuali inadempienze;
- ♦ le clausole da inserire doverosamente per espressa disposizione normativa qualora applicabile ai casi di specie;
- ♦ la definizione degli aspetti fiscali;
- ♦ il divieto di cessione contrattuale;
- ♦ eventuale rinvio a norme diverse.

I contratti aventi ad oggetto lavori e/o opere pubbliche devono altresì contenere:

- ♦ le modalità di verifica e controllo;
- ♦ la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri ed indicatori di qualità che l’Azienda intende inserire;
- ♦ la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione nonché le garanzie e le assicurazioni richieste nell’avviso/bando.

**5.3.-** Il contratto di sponsorizzazione, quale contratto a titolo oneroso, il cui corrispettivo può essere rappresentato da una dazione di denaro o dalla fornitura di beni, servizi, prestazioni/attività o dalla realizzazione di lavori, ai sensi e nel rispetto dell’art 26 del D.Lgs. 163/2006, si sostanzia in un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Lo *sponsor* pertanto si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito anche qualora non realizzi il ritorno economico atteso.

**5.4.-** Il contratto è sottoscritto per lo *sponsee* dal Direttore Generale *pro tempore* o da un suo delegato e per lo *sponsor* dal legale rappresentante o da un suo delegato.

## ART. 6

### PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

**6.1.-** La scelta dello/degli *sponsor*, di norma, è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso/bando contenente l’oggetto e/o le iniziative da sponsorizzare, le modalità e termini entro i quali i terzi possono manifestare all’A.S.S.n.1-“Triestina” l’interesse e la volontà di attivare contratti di sponsorizzazione.

**6.2.-** All’avviso/bando di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet/portale aziendale e/o in altre forme ritenute, di volta in volta, più convenienti ed opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.

In ogni caso dell’avviso/bando può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati (es. fornitori).

**6.3.-** L’avviso e le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l’iniziativa oggetto del contratto di sponsorizzazione, sua valorizzazione economica e i conseguenti obblighi dello *sponsor*;
- b) il valore minimo della sponsorizzazione e il costo presunto per la realizzazione dell’iniziativa, con espressa avvertenza che l’Azienda, qualora non venisse raggiunta la somma stabilita, si riserva di destinare l’importo ad altra iniziativa, previa comunicazione allo *sponsor*;
- c) l’offerta degli ambiti, spazi pubblicitari e dei luoghi a tal fine utilizzabili;
- d) la durata del relativo contratto;

- e) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta nonché i criteri applicati dall'A.S.S.n.1-“Triestina” per l'individuazione dello/degli sponsor e per l'accettazione delle manifestazioni stesse.

**6.4.-** L'offerta deve essere presentata, obbligatoriamente, in forma scritta e, di regola, deve indicare:

- ♦ il bene, il servizio, il lavoro, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare nonché gli spazi pubblicitari di interesse nell'ambito delle opportunità offerte;
- ♦ l'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e di ogni altra situazione considerata dalla normativa vigente pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale nonché l'insussistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- ♦ l'accettazione delle condizioni previste dallo specifico avviso e delle disposizioni del presente regolamento nonché l'impegno a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione;
- ♦ il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica dichiarazione di disponibilità ad erogare il contributo previsto nei termini e secondo le modalità indicate;
- ♦ l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

L'offerta deve essere accompagnata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste nell'avviso e dalla normativa vigente in relazione all'oggetto della sponsorizzazione.

**6.5.-** Qualora un soggetto spontaneamente faccia pervenire una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l'A.S.S.n.1-“Triestina”, valutatane l'opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi nonché alle prescrizioni del presente regolamento, è tenuta a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

## **ART. 7**

### **INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE**

**7.1.-** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.5, a proposito delle offerte spontanee, le iniziative di sponsorizzazione vengono preventivamente individuate nell'ambito di specifiche attività progettuali aziendali.

**7.2.-** Possono essere oggetto di sponsorizzazione presso l'A.S.S.n.1-“Triestina”, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia, individuata all'art. 11 del presente Regolamento, le iniziative di seguito elencate a titolo esplicativo ma non esaustivo:

- servizi aggiuntivi e/o integrativi dell'assistenza sanitaria promossi dall'Azienda o altri beni e servizi tesi al miglioramento del *comfort* e alla qualità dei servizi;
- iniziative nell'ambito dello sviluppo Sistema Qualità e nell'Educazione alla Salute;
- iniziative di sostegno di cause di utilità sociale;
- offerta di beni, servizi, prodotti arredi etc.;
- esecuzione, manutenzione e restauro di opere pubbliche in disponibilità dell'Azienda, compresa l'attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, ai sensi e nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- indagini scientifiche;
- attività progettuale finalizzata al miglioramento del servizio.

**ART. 8****CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE  
LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

**8.1.-** Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163 dd. 12 aprile 2006, l'A.S.S.n.1-“Triestina” può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di *sponsee* la realizzazione, anche parziale, di uno degli interventi previsti nel piano degli investimenti, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione, la direzione lavori, il collaudo le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.

**8.2.-** La scelta dello *sponsor* avviene ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

Gli *sponsor* che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti eventualmente individuati dagli *sponsor* quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

**8.3.-** Restano comunque sempre a carico dell'A.S.S.n.1-“Triestina”:

- ♦ la validazione e l'approvazione del progetto nelle sue varie fasi;
- ♦ l'approvazione delle varianti se e qualora si rendessero necessarie;
- ♦ le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori;
- ♦ l'approvazione del collaudo;
- ♦ la nomina dei collaudatori.

**8.4.-** L'A.S.S.n.1-“Triestina” resta estranea a tutti i rapporti dello *sponsor* con i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere.

**8.5.-** L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli periodici, per il tramite del Dirigente Responsabile della S.C. Immobili ed Impianti o di un suo delegato, al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi convenuti sia per i contenuti tecnici che per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor*. La notifica e l'eventuale contestazione producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

**ART. 9****ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI**

**9.1.-** Tenuto conto di specifiche finalità strategiche aziendali, l'Azienda potrà acquisire sponsorizzazioni per l'organizzazione di eventi formativi, finalizzati al miglioramento dell'assistenza sanitaria e della qualità delle prestazioni, al di fuori della procedura definita nel presente regolamento purché ciò avvenga secondo principi di chiarezza e trasparenza, con esclusione di conflitti di interesse, in applicazione dei principi di cui all'art. 43 della Legge n. 449/97 e ss.mm. nonché nel rispetto della normativa ECM e delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale ECM.

**9.2.-** A tal fine l'Azienda potrà dotarsi di uno specifico disciplinare per regolamentare le sponsorizzazioni di eventi formativi.

**ART. 10****DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI E CASI DI ESCLUSIONE**

**10.1.-** Le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento non sono consentite all'interno dei reparti di degenza e presso gli ambulatori.

**10.2.-** L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ♦ ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'Azienda;
- ♦ ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative od una lesione della propria dignità;
- ♦ la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di opportunità generale.

**10.3.-** Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto:

- ♦ prodotti farmaceutici;
- ♦ prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
- ♦ servizi di onoranze funebri;
- ♦ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- ♦ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico e a sfondo sessuale;
- ♦ messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

**10.4.-** Sono altresì inammissibili le offerte presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Sono infine esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con l'Azienda.

**ART. 11****COMMISSIONE DI GARANZIA**

**11.1.-** Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente regolamento con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8 e 10 è istituita una Commissione di garanzia costituita dal:

- ♦ Direttore Sanitario/Amministrativo (in relazione alla specifica attività da sponsorizzare) o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- ♦ Dirigente Responsabile della Struttura (Operativa, Complessa, Semplice Dipartimentale o Semplice) interessata all'attività da sponsorizzare o suo delegato;
- ♦ Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Controllo Acquisti o suo delegato;

nonché coadiuvata da un dipendente del ruolo amministrativo dell'A.S.S.n.1-“Triestina”, con funzioni di Segretario.

**11.2.-** Tale Commissione decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti ed esprime parere sull'individuazione delle iniziative da sponsorizzare, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli *sponsor*.

La Commissione di garanzia è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor*; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Qualora oggetto di sponsorizzazione siano iniziative, eventi o progetti per la cui valutazione è richiesta una specifica e particolare competenza tecnico-scientifica, la Commissione di Garanzia,

così come composta e definita, è integrata da due membri scelti, in ambito aziendale, tra esperti della materia.

**11.3.-** La Commissione di Garanzia, ferme le competenze e le modalità di assunzione delle decisioni sopra delineate *sub* p.to 11.2, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica come disciplinato dall'art. 8 del presente Regolamento, è così composta e definita:

- ♦ Direttore Sanitario/Amministrativo (in relazione alla specifica attività da sponsorizzare) o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- ♦ Dirigente Responsabile della S.C. Immobili e Impianti o suo delegato;
- ♦ Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Controllo Acquisti o suo delegato;
- ♦ eventuale professionista dell'Azienda esperto della materia oggetto di contratto;

nonché coadiuvata da un dipendente del ruolo amministrativo dell'A.S.S.n.1-“Triestina”, con funzioni di Segretario.

In tal caso le verifiche ed i controlli periodici, finalizzati all'accertamento del corretto adempimento degli obblighi convenuti, verranno effettuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8.5, dal Dirigente Responsabile della S.C. Immobili ed Impianti o da un suo delegato

## **ART. 12 RECESSO**

**12.1.-** In ogni contratto deve essere prevista clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo *sponsor* faccia un uso improprio del nome e del logo dell'A.S.S.n.1-“Triestina”, rechi danni all'immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'Azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

## **ART. 13 UTILIZZO DEI PROVENTI E ASPETTI FISCALI**

**13.1.-** Le somme incassate dall'A.S.S.n.1-“Triestina” mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità specificate nel bando e definite nei singoli contratti.

**13.2.-** Poiché tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati o alla riduzione delle spese come indicato all'art.2 del presente Regolamento, le somme eventualmente non impiegate, al termine della realizzazione di quanto previsto nel contratto di sponsorizzazione, possono essere utilizzate per il finanziamento di altre iniziative istituzionali da individuare con specifico provvedimento.

**13.3.-** Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma determinata nel contratto per il sostegno della sponsorizzazione medesima.

L'Azienda provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge.

## **ART.14 INADEMPIENZE**

**14.1.-** Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

## **ART.15 TUTELA DEI MARCHI**

**15.1.-** I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’Azienda prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

**15.2.-** L’A.S.S.n.1-“Triestina” può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

## **Art. 16 RISERVA ORGANIZZATIVA**

**16.1.-** La gestione delle procedure è effettuata direttamente dall’A.S.S.n.1-“Triestina” attraverso la Struttura (Operativa, Complessa, Semplice Dipartimentale o Semplice) interessata alla specifica attività oggetto di sponsorizzazione, il cui Dirigente è Responsabile del procedimento, fatta salva la facoltà della Direzione strategica di individuare, all’interno dell’organigramma aziendale, altra articolazione organizzativa da investire, in termini generali, della gestione della materia.

**16.2.-** E’ tuttavia facoltà dell’Azienda, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, affidare in convenzione e collaborazione l’incarico per il reperimento di possibili *sponsor* ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

## **ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**17.1.-** I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm..

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è l’A.S.S.n.1-“Triestina” nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica in via Sai nn. 1-3, 34128 - Trieste.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura (Operativa, Complessa, Semplice Dipartimentale o Semplice) interessata all’attività da sponsorizzare ovvero il Dirigente dell’articolazione organizzativa aziendale eventualmente individuata a tal fine dalla Direzione strategica o loro delegati. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale delle strutture tenute all’applicazione del regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.

## **ART. 18 MECENATISMO (EROGAZIONI LIBERALI) E PATROCINIO**

**18.1.-** La disciplina procedurale di scelta dello sponsor, indicata nell’art. 6 del presente Regolamento, non trova applicazione nel caso degli atti di mecenatismo o di patrocinio, trattandosi di erogazioni liberali, gratuite, caratterizzate dalla mancanza di rapporto sinallagmatico tra

prestazione e controprestazione e non riconducibili nella fattispecie delle sponsorizzazioni, per loro natura, onerose.

**ART. 19  
NORME TRANSITORIE**

**19.1.-** Sono fatti salvi gli eventuali accordi già stipulati, il cui oggetto sia riconducibile a quanto disciplinato dal presente regolamento.

**ART. 20  
DECORRENZA**

**20.1.-** Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.